



# POMARA SCIBETTA & PARTNERS

*Commercialisti – Revisori Legali*

Luciana Pomara  
Giuseppe Scibetta  
Onorina Zilioli  
Alessia Carla Vinci  
Roberto Scibetta  
Sabrina Iannuzzi

Stefania Zilioli  
Rosaria Marano  
Nunzio Incampo

Member of  
INTEGRA  INTERNATIONAL®  
*Your Global Advantage*

Via F.lli Gabba, 1/A  
I- 20121 Milano - Italy  
Tel. +39 02 784 241  
Fax +39 02 782 464  
e-mail: info@pomarascibetta.it  
www.pomarascibetta.com  
Corso Italia, 25/A  
I- 22060 Campione d'Italia  
(Como) – Italy  
Tel. e Fax +4191 649 60 76

**News per i clienti dello studio**

**N. 146**

**24 Ottobre 2018**

**Ai gentili clienti e Loro Sedi**

## **Autotrasportatori: rimborso accise sul gasolio entro il prossimo 31 ottobre 2018**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **entro il prossimo 31 ottobre 2018** è possibile **presentare la dichiarazione utile alla fruizione del beneficio per il gasolio ad uso autotrazione, facendo riferimento ai consumi effettuati tra il 1 luglio 2018 e il 30 settembre 2018**. A tal fine, **l’Agenzia delle Dogane** (nota del 25.9.2018 n. 103738/RU) **ha reso disponibile**, sul proprio sito internet, **il software aggiornato** con cui le imprese di autotrasporto possono richiedere il **rimborso delle accise sul gasolio consumato nel terzo trimestre del 2018** (l'importo rimborsabile è di euro **214,18 per 1000 litri di gasolio**). Possono usufruire dell’agevolazione: *i) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; ii) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto ex D.Lgs. n.422/1997; iii) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale; iv) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico* per trasporto di persone. Sono

attualmente **esclusi** dal rimborso del caro gasolio gli **esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva da 3,50 fino a 7,49 tonnellate**. Si rammenta, infine, che **il credito d'imposta** relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori **non compete più, a decorrere dal 01.01.2016, per i veicoli di categoria "euro 2" o inferiore**. Per la fruizione del credito d'imposta (mediante compensazione) deve essere utilizzato il **codice tributo 6740, compilando il modello F24 come segue: i) nel campo "rateazione/regione/prov/mese-rif"** va indicato il **numero della rata nel formato "NNRR"** dove "NN" rappresenta il trimestre solare di riferimento, mentre "RR" indica l'anno di consumo di gasolio di riferimento (es. **0318 individua il periodo LUGLIO – SETTEMBRE 2018**); **ii) nel campo "anno di riferimento" va indicato l'anno** (es. 2018)

### **Premessa**

**Entro il prossimo 31 ottobre 2018** è possibile **presentare la dichiarazione utile alla fruizione del beneficio per il gasolio ad uso autotrazione, facendo riferimento ai consumi effettuati tra il 1 luglio 2018 e il 30 settembre 2018**. A tal fine, **l'Agenzia delle Dogane** (nota del 25.9.2018 n. 103738/RU) **ha reso disponibile**, sul proprio sito internet, **il software aggiornato** con cui le imprese di autotrasporto possono richiedere il **rimborso delle accise sul gasolio consumato nel terzo trimestre del 2018**.

### **Soggetti beneficiari dall'agevolazione**

Per quanto attiene all'individuazione dei soggetti che possono usufruire dell'agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:

- a) **l'attività di trasporto merci** con veicoli di massa massima complessiva **pari o superiore a 7,5 tonnellate**, esercitata da:
  1. **persone fisiche o giuridiche** iscritte **nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi**;
  2. **persone fisiche o giuridiche** munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio **e iscritte nell'elenco appositamente istituito**;
  3. **imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea**, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
  
- b) l'attività di **trasporto persone svolta** da:
  1. **enti pubblici o imprese pubbliche locali** esercenti l'attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e dalle relative leggi regionali di attuazione;
  2. **imprese esercenti autoservizi interregionali** di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
  3. **imprese esercenti autoservizi di competenza regionale** e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;

4. **imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario** di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009

c) attività di trasporto **persone effettuata da enti pubblici** o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

#### **I soggetti beneficiari dell'agevolazione**

Gli **esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.**

Gli **enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto** di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione.

Le **imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale** di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, ed al citato decreto legislativo n.422/1997.

Gli **enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.**

#### **Soggetti esclusi dall'agevolazione**

Sono attualmente **esclusi**, invece, dal rimborso delle accise sul gasolio, gli **esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva da 3,50 fino a 7,49 tonnellate.** La **legge di stabilità 2016** ha previsto, inoltre, che **il credito d'imposta** relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori **non compete più, a decorrere dal 01.01.2016, per i veicoli di categoria "euro 2" o inferiore.** Ne consegue, che **il soggetto che presenta la dichiarazione trimestrale, a decorrere dal 01.01.2016, dovrà:**

- **attestare** (con la valenza assegnata alle dichiarazioni sostitutive dal D.P.R. n.445/2000) **l'insussistenza della descritta condizione** che impedisce il riconoscimento del credito d'imposta,
- **dichiarando, nell'istanza di richiesta che il gasolio consumato, per cui si chiede il beneficio, non è stato impiegato per il rifornimento dei veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.**

#### **Veicoli non ammessi all'agevolazione dei consumi di gasolio per autotrazione - Disciplina fino dal 01.01.2016**

**Veicoli di categoria Euro 2 o inferiore,** utilizzati da tutti i soggetti beneficiari dell'agevolazione.

**Veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate,** utilizzati dai soggetti esercenti l'attività di autotrasporto merci.

#### **Misura dell'agevolazione**

Tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante e del consolidamento del beneficio fiscale di che trattasi nel Testo Unico

delle Accise ad opera dell'art. 4-ter, comma 1, lett. f), del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con Legge 1° dicembre 2016, n. 225, la nota del 25.9.2018 n. 103738/RU ha stabilito che la **misura del beneficio riconoscibile è pari a:**

→ **214,18 per mille litri di prodotto**, in relazione ai consumi effettuati **tra il 1° LUGLIO 2018 e il 30 SETTEMBRE 2018**, in attuazione dell'art. 24-ter, comma 1, del Decreto Legislativo n. 504/95 e del Punto 4-bis dell'allegata Tabella A

RIMBORSI RICONOSCIUTI PER IL TERZO TRIMESTRE 2018	
Rimborso	Periodo
<b>€ 214,18 euro</b> per mille litri di gasolio	Consumi effettuati nel periodo che va <b>dal 1 LUGLIO 2018 al 30 SETTEMBRE 2018</b>

E' confermata, anche all'interno del nuovo art. 24-ter, co. 1, del d.lgs. n. 504/1995, la **possibilità di chiedere il rimborso** (o l'utilizzo in compensazione) dell'accise sul gasolio consumato **entro il mese successivo del termine di ogni trimestre solare.**

Termini richiesta rimborso			
Dal	Dal	Al	Termini per la richiesta di rimborso
<b>I trimestre</b>	<b>01.01.2018</b>	<b>31.03.2018</b>	<b>Dal 03.04.2018</b> (poiché il 1 aprile cade di domenica ed il 2 aprile è un giorno festivo) <b>al 30.4.2018</b>
II trimestre	01.04.2018	30.06.2018	Dal 02.07.2018 al 31.07.2018
<b>III trimestre</b>	<b>01.07.2018</b>	<b>30.09.2018</b>	<b>Dal 1.10.2018 al 31.10.2018</b>
IV trimestre	01.10.2018	31.12.2018	Dal 01.01.2019 al 31.01.2019

Si rammenta che, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 61 del D.L. n. 1/2012 sopra menzionato, i **crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al SECONDO trimestre dell'anno 2018 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2019**. Da tale data decorre il termine, previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, **per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione**, la quale dovrà, quindi, **essere presentata entro il 30 giugno 2020**.

TERMINI	
<b>31.10.2018</b>	Termine ultimo per la <b>presentazione della dichiarazione</b> per le restituzioni relative al <b>TERZO TRIMESTRE 2018</b> .
<b>31.12.2019</b>	Termine ultimo per <b>utilizzare le somme in compensazione</b> residue al <b>SECONDO TRIMESTRE 2018</b>
<b>30.06.2020</b>	Termine per richiedere il <b>rimborso</b> in denaro delle <b>eccedenze non utilizzate in compensazione</b> .

### Modalità di utilizzo del credito

Per la **fruizione dell'agevolazione con Modello F24**, deve essere utilizzato, il **codice tributo 6740**.

Importo del credito: Euro **6.000,00**

**Anno di presentazione della dichiarazione:** 2018 (III trimestre 2018)

**Anno di fruizione del credito:** **2018**

**Codice tributo:** **6740**

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA		6740	0318	2018		6.000,00	
RITENUTE ALLA FONTE							
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI							
codice ufficio	codice atto						+/- SALDO (A-B)
TOTALE A					B	6.000,00	

### Osserva

In alternativa è possibile richiedere il **rimborso in denaro**. Per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato dell'U.M.E., secondo quanto chiarito dalla nota in commento, **è richiesta l'indicazione dei codici BIC** (Bank identification code) **e IBAN** (International bank address number).

### La dichiarazione per l'ottenimento del rimborso

Da un punto di vista prettamente operativo, **per ottenere il rimborso dell'importo per il III trimestre 2018**, ai fini della restituzione in denaro o dell'utilizzo in compensazione degli stessi, i **soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente** competenti con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, (G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2000) **dal 1° OTTOBRE 2018 ed entro il sopraindicato termine del 31 OTTOBRE 2018**.

La dichiarazione in parola **si compone delle seguenti parti:**

- **Frontespizio** (obbligatorio), per l'indicazione dei dati **identificativi dell'impresa** e i **dati contabili di riepilogo** relativi a litri consumati e importo a credito spettante nel periodo d'imposta;
- **Quadro A-n** per l'indicazione dei **dati di dettaglio degli autoveicoli adibiti al trasporto merci con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate** e degli **autoveicoli adibiti al trasporto di persone, per i quali spetta il beneficio;**
- **Quadro B**, per l'indicazione di eventuali depositi privati utilizzati per il rifornimento degli autoveicoli di cui al quadro A;

→ **Quadro C**, per l'indicazione dei dati di dettaglio di eventuali altri automezzi esclusi dal beneficio e riforniti presso i depositi di cui al quadro B.

Si rammenta che gli utenti interessati possono **inviare le proprie dichiarazioni** anche **per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.** A tal riguardo, si ribadiscono **le modalità tecniche ed operative** finalizzate all'utilizzo del sistema suddetto, **già evidenziate con la nota RU 59316 del 07.05.2010**. In particolare:

- **gli utenti interessati devono richiedere all'Agenzia delle Dogane**, qualora non ne siano già in possesso, **l'abilitazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale –E.D.I.**;
- **le istruzioni per la richiesta dell'abilitazione**, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, **sono disponibili sul sito di questa Agenzia, all'indirizzo <http://www.agenziadogane.gov.it>, nella specifica sezione ad esso relativa.**

## Osserva

Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale, è possibile:

- **utilizzare il software**, corredato dalle relative istruzioni (manuale utente), **presente sul sito di questa Agenzia nella sezione "Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2018"**, ovvero;
- **fare riferimento al "tracciato record"**, pubblicato sul sito dell'agenzia delle dogane nella sezione **"Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2018 - Software gasolio autotrazione 3° trimestre 2018"**, per **predisporre autonomamente i file da inviare.**

## Caro gasolio e fatturazione elettronica

Si rammenta, infine, che con **nota 7.6.2018 n. 64837**, l'Agenzia Dogane e Monopoli ha chiarito che, per fruire dell'agevolazione di cui trattasi, relativa al rimborso dell'accisa sul gasolio utilizzato nel settore del trasporto merci, **la targa del veicolo per il quale è effettuato il rifornimento deve essere obbligatoriamente indicata nella fattura.**

## Osserva

Conseguentemente, l'obbligo dell'indicazione della targa **permane anche per le cessioni di gasolio effettuate dall'1.1.2019<sup>1</sup>**, le quali dovranno essere **documentate mediante fattura**

<sup>1</sup> A questo proposito, si ricorda che con il DL 28.6.2018 n. 79, pubblicato sulla G.U. 28.6.2018 n. 148, **è stata disposta la proroga dall'1.7.2018 all'1.1.2019 dell'obbligo di emissione della fattura elettronica** con riferimento alle **cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.**

**elettronica:** le novità in tema di fatturazione elettronica **non hanno**, infatti, **mutato la disciplina attuativa per fruire di tale agevolazione**, per la quale il dato relativo alla targa del veicolo è funzionale alla verifica della spettanza del beneficio.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti